



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
80^a Seduta
Martedì 19 novembre 2019

Deliberazione n. 438 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica alla legge regionale n. 4/2019 recante disposizioni in materia di lavorazione di prodotti agricoli.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 23, a favore 20, contrari 3 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 21 novembre 2019

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 438 del 19 novembre 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 4/2019 RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 2019.

Reggio Calabria, 21 novembre 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)



RELAZIONE

La l.r. 4/2019 recante norme sulla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di provenienza aziendale, stabilisce requisiti e procedure semplificate per sostenere le piccole produzioni agricole, consentendo la vendita diretta dei prodotti, anche lavorati, al consumatore finale. Il comma 2 dell'articolo 3 di tale disposizione prevede che l'attività possa essere avviata tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), invece, a livello nazionale, l'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, cui pure la norma regionale si riferisce, dispone che l'attività possa essere avviata previa comunicazione al comune del luogo in cui ha sede l'azienda di produzione.

La legge in esame mira, quindi, a rendere la procedura più semplice e aderire alle disposizioni statali.

RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale"

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale, in quanto modifica il procedimento per l'avvio dell'attività	0	0	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale, che specifica la non onerosità della stessa	0	0	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale, che disciplina l'entrata in vigore della legge	0	0	0



Consiglio Regionale della Calabria

La presente legge, contenendo disposizioni a carattere squisitamente ordinamentale che semplificano il procedimento per l'avvio dell'attività di vendita diretta, non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL SEGRETARIO

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 (Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta), le parole da: “, da effettuare”, fino a: "territorio," sono soppresse.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine.
Reggio Calabria, 21 novembre 2019

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)